



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Prat. n. 2664 (ex 2813)  
Fasc. n. 54 (da citare nella risposta)

Brescia, il \_\_\_\_\_

- PEC Spett.le Ges. Po S.r.l.  
25011 CALCINATO (BS)
- PEC Spett.le SACE BT S.p.a. c/o  
ACC Marchesi Srl  
Via Aldo Moro, 7  
25124 BRESCIA (BS)
- e, p.c. Spett.le Comune di Berlingo  
PEC 25030 BERLINGO (BS)
- e, p.c. Spett.le ARPA Lombardia –  
PEC Dipartimenti di Brescia Mantova  
25128 BRESCIA (BS)
- e, p.c. Spett.le ATS di Brescia  
PEC 25124 BRESCIA (BS)
- e, p.c. All'Ufficio d'Ambito di Brescia  
PEC 25124 BRESCIA (BS)

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Protocollo generato dal sistema  
LM/ra  
CI 9.11.6

**OGGETTO:** Accettazione della polizza fideiussoria n.1674.00.27.2799743082 del 06/08/2018 prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 2653 del 26/07/2018 avente ad oggetto: *“Ditta Ges. Po. Srl con sede legale in via Don Minzoni, 21 nel comune di Calcinato (BS). Rinnovo dell’autorizzazione n. 4159 del 31/11/2007 e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali per l’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13)/pre-trattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività dell’insediamento ubicato in comune di Berlingo (BS) via I° Maggio, 3. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.*

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799743082 del 06/08/2018, rilasciata da SACE BT Spa “Gruppo CDP” trasmessa con nota dell'08/08/2018 e registrata al PG provinciale n. 1140491 in data 10/08/2018, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 2653 del 26/07/2018.

La gestione dell'attività potrà iniziare dall'accettazione della polizza fideiussoria così come previsto al punto 8) del disposto del provvedimento di autorizzazione n. 2653 del 26/07/2018.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,  
Dott.ssa Loredana Massi  
*Documento firmato digitalmente*

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Loredana Massi tel: 030/3749659  
Referente per la Pratica: Istr. Tecnico. Roberto Abbate tel: 030/3749591

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 127464/2018 del 26-09-2018  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Prat. n. 2664 (ex 2813)  
Fasc. n. 54 (da citare nella risposta)

Brescia, il \_\_\_\_\_

PEC Spett.le Ges. Po S.r.l.  
25011 CALCINATO (BS)

e, p.c. Spett.le Comune di Berlingo  
PEC 25030 BERLINGO (BS)

e, p.c. Spett.le ARPA Lombardia –  
PEC Dipartimenti di Brescia Mantova  
25128 BRESCIA (BS)

e, p.c. Spett.le ATS di Brescia  
PEC 25124 BRESCIA (BS)

e, p.c. All'Ufficio d'Ambito di Brescia  
PEC 25124 BRESCIA (BS)

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Protocollo generato dal sistema

LM/ra  
CI 9.11.6

**OGGETTO:** Ditta GES. PO. S.r.l. con sede legale in via Don Minzoni, 21 nel comune di Calcinato (BS) e insediamento in comune di Berlingo via I° maggio, 3. Modifica del provvedimento n. 2653 del 26/07/2018.

Richiamati:

- il provvedimento n. 2653 del 26/07/2018 avente per oggetto: *“Ditta Ges. Po. Srl con sede legale in via Don Minzoni, 21 nel comune di Calcinato (BS). Rinnovo dell'autorizzazione n. 4159 del 31/11/2007 e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13)/pre-trattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Berlingo (BS) via I° Maggio, 3. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*
- la nota del 14/09/2018, registrata al P.G. provinciale n. 123854 del 18/09/2018, con la quale la ditta GES. PO. S.r.l. ha richiesto la correzione di alcuni refusi presenti nell'autorizzazione n. 2653 del 26/07/2018.

Preso atto che per mero errore materiale nel provvedimento n. 2653 del 26/07/2018:

- è stato richiamato il provvedimento n. 4159 riportando la data del 31/11/2007 in luogo di quella del 13/11/2007;
- è stata riportata la voce *“deposito preliminare”* a pagina 3 del provvedimento nel punto di seguito richiamato:  
*Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:*
  - *le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13/deposito preliminare e pretrattamento (R12) dei rifiuti speciali non pericolosi.....;*
- non è stata riportata la voce *“messa in riserva R13”* a pag. 2 dell'allegato A nel punto di seguito richiamato:  
*1.3. le modifiche richieste consistono in:*
  - *aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso/uscita da 300 mc a 1200 mc;*
    - .....
  - non è stata riportata la voce *“A3”* a pag. 3 dell'allegato A nel punto di seguito richiamato:  
*1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:*
    - *1.200 m<sup>3</sup> per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui:*
      - *750 m<sup>3</sup> rifiuti in ingresso, stoccati nella zona A2*
        - .....
  - non è stata indicata l'operazione *“R12”* al rifiuto 200139 nella tabella di cui al punto 1.7 dell'allegato A.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 125169/2018 del 20-09-2018  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



Per quanto sopra si dispone di modificare il provvedimento di cui in oggetto con le precisazioni di seguito riportate:

- la data del provvedimento n. 4159 è sostituita da 31/11/2007 a **13/11/2007**;
- pag. 3 dell'Atto:  
*Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:*
  - *le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 e pretrattamento (R12) dei rifiuti speciali non pericolosi.....;*
- pag. 2 dell'allegato A:  
*1.3. le modifiche richieste consistono in:*
  - *aumento dei quantitativi dei rifiuti **in messa in riserva** in ingresso/uscita da 300 mc a 1200 mc;*
  - *.....;*
- pag. 3 dell'allegato A  
*1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:*
  - *1.200 m<sup>3</sup> per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui:*
    - *750 m<sup>3</sup> rifiuti in ingresso, stoccati nella zona **A2 e A3**;*
    - *.....;*

*1.7 nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:*

EER	DESCRIZIONE	R13	R12
----	-----	--	-
200139	Plastica	X	X
----	-----	--	-

La presente nota va allegata all'autorizzazione esistente ed esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Direttore  
Giovanmario Tognazzi  
*Documento firmato digitalmente*



Atto Dirigenziale n° 2653/2018

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 1558/2018**

**OGGETTO: DITTA GES. PO. SRL CON SEDE LEGALE IN VIA DON MINZONI, 21 NEL COMUNE DI CALCINATO (BS). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 4159 DEL 31/11/2007 E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13)/PRETRATTAMENTO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN INGRESSO E MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ DELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BERLINGO (BS) VIA I° MAGGIO, 3. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 06 giugno 2012, n. IX/3596 e s.m.i., recante disposizioni in merito alle attività di miscelazione di rifiuti;

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Premesso** che la ditta Autotrasporti Italecol di Valenti Pierangelo con sede legale in comune di Nave (BS), via Sacca 12 - codice fiscale VLNPNG56P01F851D - per l'impianto sito in comune di Berlingo (BS), via I° Maggio 3, è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- n. 4159 del 13/11/2007 avente per oggetto: *“Ditta Autotrasporti Italecol di Valenti Pierangelo con sede legale in comune di Nave (BS), via Sacca, 12. Rinnovo con varianti gestionali dell'autorizzazione alla gestione rifiuti per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3/R4/R5 limitatamente alla cernita) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani non pericolosi (limitatamente al recupero), presso l'insediamento sito in comune di Berlingo (BS), via I° Maggio 3. Art. 210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”*;
- n. 554 del 25/02/2009 avente pe oggetto: *“Ditta Autotrasporti Italecol di Valenti Pierangelo con sede legale in comune di Nave (BS), via Sacca, 12. Nulla-osta per modifiche al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento presso l'impianto di gestione rifiuti sito in comune di Berlingo (BS), via I° Maggio 3 - Art. 210 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.*

**Rilevato** che:

- la ditta Autotrasporti Italecol di Valenti Pierangelo, ha presentato istanza in data 10/11/2017, registrata al P.G. prov. n. 145844 in data 14/11/2017, integrata e/o modificata con documentazione registrata al P.G. prov. n. 16566 del 01/02/2018, al P.G. provinciale n. 40592 del 21/03/2018, al P.G. provinciale n. 40588 del 21/03/2018 al P.G. provinciale n. 40657 del 21/03/2018, al P.G. provinciale n. 47196 del 04/04/2018, di rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione n. 4159 del 13/11/07 e s.m.i. relativa all'impianto sito nel comune di Berlingo (BS) via I° Maggio 3;
- con nota del 01/12/2017 prot. n. 154616 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla domanda di rinnovo con varianti precisando che l'istanza non è pervenuta nei tempi fissati dal provvedimento autorizzativo in essere e pertanto a far data dal 14/11/2017 la ditta non potrà effettuare l'attività di gestioni rifiuti;

**Preso atto** che le varianti richieste consistono in:

- aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso/uscita da 300 mc a 1200 mc;
- messa in riserva di rifiuti in uscita pari a 450 mc;
- aumento dei quantitativi annuali da 15.000 t/a a 30.000 t/a;
- rinuncia all'operazione di trattamento (R3, R4, R5) sui rifiuti presenti in autorizzazione;
- modifica delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita e di trattamento e aggiornamento dell'elaborato grafico;
- autorizzazione all'esercizio dell'operazione di pre-trattamento (R12) finalizzata ad ottenere frazioni merceologicamente omogenee di rifiuti.
- inserimento di un macinatore per i soli rifiuti di gomma e plastica;
- adeguamento del sistema di raccolta delle acque;

**Tenuto conto** che le varianti proposte sono state considerate sostanziali ai sensi della d.g.r . n. 6907 del 25/07/2011 in quanto hanno comportato un aumento di potenzialità di trattamento e di stoccaggio superiore o uguale al 10%;

**Dato atto** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque di prima pioggia ex art. 13 del r.r 4/2006 ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**Tenuto conto** delle osservazioni del comune di Berlingo (BS) trasmesse con nota registrata al P.G. provinciale n. 45033 in data 29/03/2018;

**Viste** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 20818 del 08/02/2018 riunitasi in data 21/03/2018 (verbali in atti);

**Viste e richiamate:**

- l'istanza del 07/03/2018, registrata al P.G. provinciale n. 34079 in data 08/03/2018, con la quale la ditta Ges. Po Srl - codice fiscale 03031920980 - con sede legale in via Don Minzoni, 21 nel comune di Calcinato (BS) ha presentato la comunicazione di subentro alla società Autotrasporti Italecol di Valenti Pierangelo nella titolarità dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale di questa Provincia n. 4159 del 13/11/2017 per la gestione dell'impianto rifiuti sito in comune di Berlingo (BS) via I° Maggio, 3;
- l'atto dirigenziale n. 997 del 29/03/2018 avente per oggetto: "Voltura a favore della Società Ges. Po. Srl con sede legale in comune di Calcinato (BS), via Don Minzoni, n. 21, del provvedimento di cui all'atto dirigenziale n. 4159 del 31/11/2007 ed istanza di rinnovo con varianti del 14/11/2017, di titolarità della società Autotrasporti Italecol di Valenti Pierangelo, relativo all'impianto sito in comune di Berlingo (BS), via I° Maggio, n. 3;

**Vista** la nota registrata al Prot. n. 82965 del 15/06/2018 con la quale è stata indetta, la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del d.lgs 152/2006, in forma semplificata ed in modalità asincrona;

**Rilevato** che il Comune di Berlingo, l'Arpa Lombardia Dipartimenti di Brescia Mantova, l'ATS di Brescia non hanno comunicato le determinazioni nella conferenza asincrona sopracitata e pertanto sono da ritenersi acquisiti gli assensi senza condizioni come stabilito dell'art. 14bis Legge 241/1990,

**Viste e richiamate** la documentazione integrativa all'istanza di rinnovo trasmessa dalla ditta Ges. Po. S.r.l. con note registrate al P.G. provinciale con i nn. 57023 e 57377 del 24/04/2018, al P.G. provinciale n. 78732 del 06/06/2018 e al P.G. provinciale con il n. 100486 del 20/07/2018;

**Rilevato** che con nota registrata al P.G. provinciale n. 88150 del 28/06/2018, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi in pubblica fognatura acque bianche delle acque di prima pioggia ex art. 13 del r.r. 4/2006, che risulta inserito nella "sezione (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al foglio n. 3 – mapp.li n. 262p sub 7 e 438 sub 3 censuario di Berlingo (BS) e secondo quanto prevede il vigente PGT del comune di Berlingo di cui alla nota prot. n. 1802 del 21/03/2018, ha la seguente destinazione urbanistica: Zona D1 "Produttiva consolidata di completamento";
- considerando che per il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, aggiornato con d.g.r. n. 7860 del 12/02/2018, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01161577932933;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario;

**Vista** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13/deposito preliminare e pretrattamento (R12) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A Sezione "(RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 100486 in data 20/07/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **116.571,17 (Euro centosedicimilacinquecentosettantuno/17)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 1.200 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso/uscita pari a--- € 21.194,40
- deposito preliminare di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi in uscita pari a- € 52.986,00
- pre-trattamento (R12) di un quantitativo annuo di 30.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi € 42.390,77  
destinati a recupero pari a

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26/01/2018;

**Ritenuto** che gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 4159 del 31/11/2007 e di autorizzazione delle varianti in premessa citate per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13)/pre-trattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Berlingo (BS) via I° Maggio, 3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "(RIFIUTI)" e Sezione "(ACQUE) e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **DISPONE**

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 4159 del 31/11/2007 alla ditta Ges. Po Srl, con sede legale in via Don Minzoni, 21 nel comune di Calcinato (BS) e di autorizzare le varianti sostanziali in premessa citate per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13)/pre-trattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività dell'insediamento ubicato in comune di Berlingo (BS) via I° Maggio, 3, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a. autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura acque bianche delle acque di prima pioggia ex art. 13 del r.r 4/2006 ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Berlingo, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione delle varianti, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
6. che la ditta prima, dell'inizio dell'esercizio dell'attività, trasmetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai fini della sicurezza antincendio assentita dal comando dei Vigili del Fuoco;
7. di stabilire, che la ditta entro 3 mesi dall'inizio dell'attività, effettui una campagna di indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei valori limite a cui l'insediamento è sottoposto;

Documento Firmato Digitalmente

8. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
9. di dare atto che:
  - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
  - b. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
  - c. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - d. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - e. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - f. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato
  - g. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - i. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
  - k. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - l. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - n. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
  - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
  - p. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione



l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
14. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "(ACQUE)";
15. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
16. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 116.571,17 (Euro centosedicimilacinquecentosettantuno/17) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
17. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
18. che il presente atto venga comunicato alla ditta Ges. Po. Srl con sede legale in via Don Minzoni, 21 nel comune di Calcinato (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: [gesposrl@legalmail.it](mailto:gesposrl@legalmail.it));
19. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Berlingo, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
20. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 26-07-2018

Documento Firmato Digitalmente

**ALLEGATO TECNICO**

**Tabella A descrittiva**

<b>RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA</b>	GES. PO SRL	<b>Cod. fiscale</b>	
		03031920980	
<b>SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA</b>	VIA DON MINZONI 21 – COMUNE DI CALCINATO (BS)		
<b>SEDE IMPIANTO</b>	VIA I° MAGGIO, 3 COMUNE DI BERLINGO	<b>FOGLIO N. 3</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	262p sub7 438 sub 3
<b>SUPERFICI</b>	- totale insediamento	2.500 m <sup>2</sup>	
	- coperta	1.640 m <sup>2</sup>	
	- verde	43 m <sup>2</sup>	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	- Zona D1 “Produttiva consolidata di completamento”	P.G.T. VIGENTE	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	ANDREA MOLINARI NATO A GAVARDO (BS) IL 13/07/1970		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	PAOLO POLI NATO A RAPALLO (GE) IL 30/11/1969		

## Sezione – RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO  
N.....DEL.....

### **1. Descrizione delle operazioni e delle modifiche dell'impianto.**

- 1.1. L'area che occupa una superficie complessiva di 2500 mq di cui 1.640 mq coperta, è censita al NCTR del Comune di Berlingo (BS) al foglio 3 mappali n. 262p sub 7 e n. 438 sub 3; la ditta ha la piena disponibilità mediante affitto;
- 1.2. la suddetta area secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Berlingo (BS) n. 1802 del 21/03/2018), ha la seguente destinazione urbanistica:
  - *“Zona D1- produttiva consolidata e di completamento;*
- 1.3. le modifiche richieste consistono in:
  - aumento dei quantitativi dei rifiuti in ingresso/uscita da 300 mc a 1200 mc;
  - messa in riserva di rifiuti in uscita pari a 450 mc;
  - aumento dei quantitativi annuali da 15.000 t/a a 30.000 t/a;
  - rinuncia dell'operazione di trattamento (R3, R4, R5) sui rifiuti presenti in autorizzazione;
  - modifica delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita e di trattamento e aggiornamento dell'elaborato grafico;
  - autorizzazione all'esercizio dell'operazione di pre-trattamento (R12) finalizzata ad ottenere frazioni merceologicamente omogenee di rifiuti.
  - inserimento di un macinatore per i soli rifiuti di gomma e plastica;
  - adeguamento del sistema di raccolta delle acque;
- 1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
  - area A1: area pavimentata ed impermeabile in cemento armato, al coperto sotto capannone/tettoia (sup. totale 380 mq) destinata allo svolgimento dell'attività di pretrattamento (R12) dei rifiuti;
  - area A2: area pavimentata ed impermeabile in cemento armato, al coperto sotto capannone (sup. totale 390 mq) per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso stoccati in cumuli e/o containers;
  - area A3: area pavimentata ed impermeabile in cemento armato, al coperto sotto capannone (sup. totale 100 mq) per la messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso stoccati in cumuli e/o containers;
  - area A4: area pavimentata ed impermeabile in cemento armato, al coperto sotto capannone e sotto tettoia (sup. totale 290 mq) per la messa in riserva dei rifiuti in uscita stoccati in cumuli e/o containers;
  - area A5: area pavimentata ed impermeabile in cemento armato sotto tettoia (sup. totale 90 mq) per il deposito preliminare (D15) dei rifiuti in uscita stoccati in cumuli e/o containers;
- 1.5. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
  - a. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'insediamento;
  - b. deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'insediamento;
  - c. pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi. L'attività consiste in una o più delle seguenti attività:
    - eventuali operazioni di sconfezionamento del rifiuto;
    - preliminari operazioni di separazione/cernita manuale o con l'ausilio di mezzi meccanici, al fine della:
      - separazione di eventuali frazioni estranee;
      - selezione/separazione delle frazioni merceologicamente omogenee al fine di ottimizzare i recuperi successivi presso altri impianti;
      - adeguamento volumetrico mediante pressa a freddo già autorizzata o macinazione;  
La macinazione avviene solo per i rifiuti di gomma e plastica al fine di poter ottenere la pezzatura idonea per il conferimento a successivi impianti autorizzati al trattamento.Dai trattamenti sopra descritti decadono rifiuti da destinare ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

- 1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- 1.200 m<sup>3</sup> per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui:
    - 750 m<sup>3</sup> rifiuti in ingresso, stoccati nella zona A2
    - 450 m<sup>3</sup> rifiuti in uscita, stoccati nella zona A4
  - 300 m<sup>3</sup> per il deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita dall'insediamento;
  - il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni pretrattamento (R12) è pari a 30.000 t/a;
- 1.7. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE	R13	R12
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	
070299	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti costituiti da ritagli, materozze, bave e sfridi provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	X	X*
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X*
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X*
150103	imballaggi in legno	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	
170402	alluminio	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X
191204	plastica e gomma	X	X*
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 limitatamente a rifiuti misti composti in percentuali variabili di frazioni residuali (metalli, plastica, gomma, carta e cartone, legno, inerti) ottenuti dai trattamenti di impianti per il recupero di rifiuti non pericolosi (ad esempio recupero vetro, plastica, gomma, legno, metalli, inerti e/o multimateriali) <u>con esclusione di rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e putrescibili</u>	X	X
200101	carta e cartone	X	X
200102	vetro	X	
200111	prodotti tessili	X	
200139	plastica	X	
200140	metallo	X	

(\*) rifiuti per i quali a valle della cernita è effettuata la riduzione volumetrica tramite macinatore

- 1.8. i rifiuti in entrata sono contenuti in cumuli e/o containers. Nell'elaborato grafico acquisito con nota registrata al P.G. provinciale n. 100486 in data 20/07/2018 sono rappresentate le aree dove vengono svolte le operazioni di stoccaggio e i relativi impianti di pretrattamento all'interno dell'insediamento.

## 2. Prescrizioni

- 2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
  - acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i..
  - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- 2.2. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui al codice EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.8;
- 2.6. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7. che l'accesso alla via I° Maggio per i mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,00 tonnellate deve avvenire esclusivamente dalla via Campagna (Ordinanza comunale n. 358 del 28/08/2014);
- 2.8. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.9. eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i, o comunque secondo le norme di legge vigenti;
- 2.10. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.11. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.12. l'indagine fonometrica deve essere effettuata conformemente alla normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa di Brescia e Comune di Berlingo. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni;

- 2.13. presso l'insediamento non potranno essere conferiti rifiuti di cui al codice EER 150102, contenitori/imballaggi che abbiano contenuto sostanze riportate all'Allegato 1B Direttiva Comunitaria 91/689/CE; la verifica potrà essere effettuata anche attraverso la semplice lettura dell'etichetta presente sui contenitori; nel caso in cui i contenitori ritirati siano privi di tale etichettatura il produttore degli stessi dovrà accompagnare il carico dei rifiuti con idonea dichiarazione che attesti la provenienza degli imballaggi stessi;
- 2.14. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.15. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

### 3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.